



<b>Oggetto del contratto:</b>	Accordo quadro relativo a "Lavori di manutenzione ordinaria impianti sportivi e campo di calcio "Antonio Landieri". Annualità 2022"
<b>Ditta contraente:</b>	Soc. Coop. Napoli 75
<b>Servizio contraente:</b>	Direzione della Municipalità 8
<b>Cig:</b>	93190871E0
<b>Natura dell'affidamento:</b>	Lavori
<b>N. repertorio:</b>	4666
<b>Data di registrazione:</b>	19/10/2022



ACCORDO QUADRO

COMUNE DI NAPOLI

REPERTORIO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Contratto di Accordo Quadro ex art.54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento dei "*Lavori di manutenzione ordinaria impianti sportivi e campo di calcio "Antonio Landieri". Annualità 2022*", C.U.P. B61G22000110004 C.I.G. 93190871E0 , affidati con Determinazione Dirigenziale n.6 del 12/08/2022 della Direzione della Municipalità 8, all'impresa Soc. Coop. Napoli 75 P.IVA 01209500634 con sede in Via E. Scarfoglio 30 , 80010 Quarto (NA), rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, che ha offerto in sede di gara un ribasso unico percentuale del 5,280 % sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Importo complessivo massimo consentito pari ad € 40.959,02 per lavori comprensivi di € 605,31 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22%.

TRA

1) Comune di Napoli (cod. fisc. 80014890638), nella persona del Dott. Giuseppe IMPERATORE, nato a \_\_\_\_\_ nella qualità di Direttore della Municipalità 8 abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la



Sede legale Comunale;

E

2) Soc. Coop. Napoli 75 P.IVA 01209500634 con sede in Via E. Scarfoglio 30 ,  
80010 Quarto (NA) come da certificazione di iscrizione alla Camera di  
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, la cui verifica  
risulta agli atti del RUP presso la Direzione della Municipalità 8,  
rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, in  
qualità di legale rappresentante;

#### PREMESSO

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2 del 15.7.2022 è stata  
avviata la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2  
lett. a) della Legge 120/2020, modificata dal Decreto legge 77/2021  
coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, tramite  
indagine di mercato con consultazione di almeno tre operatori economici  
estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli, per la stipula di un  
Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del  
D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo  
complessivo dell'Accordo Quadro posto a base di gara pari a € 40.959,02 per  
lavori comprensivi di € 605,31 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22%;

- che con Determinazione Dirigenziale n.5 del 12/08/2022 il Direttore della  
Municipalità 8, ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore



dell'impresa Soc. Coop. Napoli 75 P.IVA 01209500634 con sede in Via E. Scarfoglio 30 , 80010 Quarto (NA);

- che ai sensi dell'art.32, co.10, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

- che, ai fini della conclusione del presente atto, il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 e al Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva;

- che ai fini dell'art.1 del D.P.C.M. n. 187 del 11.05.1991 si ottempera con la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Soc. Coop. Napoli 75 che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

-che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità del presente Accordo.

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

*Art.1) Valore delle premesse.* La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.



*Art.2) Oggetto dell'appalto.* Il presente Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui al combinato disposto dell'art.3, comma 1, lettera iii) e dell'art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico contraente, la Soc. Coop. Napoli 75, regolanti l'esecuzione dei *Lavori di manutenzione ordinaria impianti sportivi e campo di calcio "Antonio Landieri". Annualità 2022.* che l'operatore economico sarà obbligato ad assumere successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi, secondo le lavorazioni, modalità, termini e quant'altro puntualmente indicato nel capitolato d'appalto.

*Art.3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni.* L'Accordo Quadro è regolato dalla Determinazione Dirigenziale di indizione gara n.2 del 15/07/2022 e dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento n.6 del 12.08.2022 del Direttore della Municipalità 8, dagli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, dando atto che la redazione del piano operativo di sicurezza costituirà adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, del D.lgs. 81/2008 e all'articolo 29, comma 3 del D.lgs. 81/2008, . dal capitolato speciale d'appalto, dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania – edizione 2022, e da tutti gli atti richiamati che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Per tutto quant'altro non previsto vale la normativa in materia all'uopo applicabile.



*Art.4) Corrispettivo e durata dell'Accordo Quadro.* L'Accordo avrà scadenza al 31/12/2022, come precisato all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Il valore massimo dell'Accordo Quadro (rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti attuativi che potranno essere affidati in virtù del presente contratto nell'arco della sua della sua validità) è di € 40.959,02 per lavori comprensivi di € 605,31 per oneri diretti e indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22%, applicando il ribasso percentuale del 5,280 % sull'elenco prezzi costituente l'offerta formulata in sede di gara dall'affidataria.

Tale importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei possibili singoli appalti specifici, da stipularsi a misura, e lo stesso deve ritenersi presunto e quale limite massimo dell'Accordo, in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

*Art.5) Modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti attuativi.* La Stazione appaltante potrà attivare, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, singoli contratti attuativi durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

L'affidamento all'Appaltatore dei singoli contratti attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo. Ogni contratto attuativo verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, previa assunzione di apposita determinazione dirigenziale che ne definisca la spesa e ne stabilisca la durata



temporale.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troverà applicazione l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.76, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. Parimenti, ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b), primo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. non troverà applicazione il termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui ai singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi pubblici e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto di Accordo Quadro, nel capitolato speciale e nel singolo contratto attuativo, ivi inclusi i rispettivi allegati.

*Art.6) Subappalto.* L'impresa in merito al subappalto, secondo quanto riportato nell'offerta, intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa in materia.

*Art. 7) Garanzie contrattuali* la Soc. Coop. Napoli 75, si impegna a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi discendenti dal presente accordo quadro.

*Art.8) Tracciabilità finanziaria.* L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla



Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.

*Art.9) Protocollo di legalità.* Il sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di rappresentante legale della Soc. Coop. Napoli 75 dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al “Protocollo di Legalità in materia di appalti”, stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di G. C. n. 3202 del 05/10/2007 e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed



automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

*Art.10) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.* Il sig. Mario Illiano nella qualità di rappresentante legale della Soc. Coop. Napoli 75 attesta di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli



effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

La società affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

*Art.11) Patto di integrità.* . Il sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di rappresentante legale della Soc. Coop. Napoli 75 dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre



2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di



Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

*Art.13) Spese Contrattuali.* Le spese del presente Accordo Quadro sono poste a carico della ditta affidataria la quale ha depositato la somma di € 16,00 con bonifico bancario del 5/9/2022.

*Art.14) Forma del Contratto.* Il presente Contratto di Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa in uno a tutti gli allegati, viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Napoli 17/10/2022

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Il Direttore della Municipalità 8 Dott. Giuseppe IMPERATORE, nato a \_\_\_\_\_, munito di carta firma digitale il cui certificato, rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, identificato dal numero di 1429589, valido dal 30.11.2020 al 30.11.2023.



## IL RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Legale Rappresentante sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, rilasciato da Infocert, identificato dal numero di serie 1534877, valido dal 3/3/2021 al 13/3/2024.

Hanno sottoscritto il presente atto, con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, previa dichiarazione di conoscere l'esatto contenuto del documento medesimo.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005.